

COMUNE DI QUINTANO

Provincia di Cremona

Adunanza del 28.04.2023 n° 11

Codice Ente: 10781 6 QUINTANO

Codice Materia:

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione – seduta pubblica

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023**

L'anno Duemilaventitre addì 28 del mese di Aprile alle ore 21,15 nella sala delle adunanze consiliari. Si dà atto che la seduta viene svolta in modalità videoconferenza ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 16 in data 29.07.2022.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All' appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
1) GUERCILENA Elisa	x	
2) BONETTI Fabio	x	
3) PANDINI Erika	x	
4) ANTONELLI Paolo	x	
5) CESARO Paola	x	
6) GALLO Gianluca		x
7) MANGIARDI FONTANA Erminio	x	
8) ZANOTTI Silvia		x
9) VITALI Paolo		x
TOTALE	6	3

Partecipa il Segretario Comunale, Sig. GREGOLI Dott. Marco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, la Sig.ra GUERCILENA Geom. Elisa in qualità di Sindaco ne assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all' oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*";

CONSIDERATO che, il Dm 19 aprile 2023 ha differito al 31 maggio 2023 la data ultima per approvare il bilancio 2023/2025, già spostato al 30 aprile dalla legge di bilancio 2023 (comma 775 della legge 197/2022).

CHE, a decorrere dall'anno 2022, l'approvazione delle tariffe TARI è stata separata da quella del bilancio di previsione. L'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021 convertito nella Legge 15/2022 ha infatti stabilito che l'approvazione delle tariffe TARI (e della tariffa corrispettiva) e dei relativi regolamenti avviene ordinariamente entro il 30 aprile di ogni anno e, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti in questione coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

CONSIDERATO che l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

- con Deliberazione 30 marzo 2021 n. 138/2021/R/RIF, ARERA ha comunicato l'avvio del procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025;

- con Deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF, ha approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025;

- con Deliberazione 4 novembre 2021 n. 2/DRIR/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità;

RICHIAMATO l'art.54 D. Lgs. n.446/1997 in base al quale "le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

DATO ATTO che il Comune di Quintano ha approvato il bilancio di previsione 2023/2025 con deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 04.04.2023;

PRESO ATTO che l'acconto Tari 2023 verrà emesso nel rispetto delle scadenze del Regolamento delle Entrate dell'Ente applicando le tariffe 2022 come regolamenta la Delibera di ARERA n. 15/2021;

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in data 29.04.2022, è stato approvato il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025;

VISTA la deliberazione G.C. n. 24 del 24.03.2023 con la quale si è preso atto che, sulla base delle previsioni di costi forniti dal gestore dei vari servizi di gestione rifiuti e pulizia e spazzamento strade e, raffrontate con il piano economico finanziario pluriennale per il periodo 2022-2025, approvato nell'anno 2022, l'esercizio 2023 risulta essere sostanzialmente in equilibrio economico finanziario.

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%";

VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2023, formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche All. A);

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il T.U.E.L. n. 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge da n. 6 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, come da prospetto allegato, All. A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Economico Finanziario 2022/2025 – anno 2023, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 29.4.2022;

3) di fissare al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;

4) di fissare le scadenze della TARI 2023 come segue:

- 16 Luglio 2023 – 1a rata acconto;

- 16 settembre 2023 – 2a rata acconto o acconto in unica soluzione;

- 31 dicembre 2023 – 3a rata a saldo.

5) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;

CON VOTI favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge da n. 6 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Guercilena Geom. Elisa

Il Segretario Comunale

F.to Gregoli Dott. Marco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Quintano, li - 5 MAG, 2023

La sujestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to Gregoli Dott. Marco

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Quintano, li - 5 MAG, 2023



Il Segretario Comunale

Gregoli Dott. Marco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Gregoli', written over a horizontal line.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Quintano, li

Il Segretario Comunale

.....